



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 14.03.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara, referto relativo alla gara "9^a Prova Campionato Regionale Emilia/Romagna di 2^a cat." svoltasi presso C.S.B. BET STAR CLUB di Modena in data 09.03.2017;
- nel predetto referto, la direzione di gara, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti di gara, riferiva di alcuni episodi che vedevano come protagonista l'atleta CARIELLO Antonio e CENTONZE Gianfranco e riferiva che "*[omissis]* CARIELLO dopo aver dato la mano all'arbitro si stava preparando per uscire e si è rifiutato di dare la mano a CENTONZE *[omissis]* è scattata la reazione del CARIELLO che ha portato al contatto fisico tra i due giocatori *[omissis]* nel tentativo di dividerli è stato colpito anche l'arbitro con un calcio *[omissis]* mi ha confermato di essere stato colpito da una manata e di avere rivolto minaccia di cercarlo fino a casa e tagliarli la gola e mi ha mimato il gesto *[omissis]* alla fine prima di allontanarsi CARIELLO in presenza di giocatori e titolari della sala ha chiesto scusa a CENTONZE per il suo comportamento, scuse accettate e si sono dati la mano";

Considerato che:

- l'art. 67, c.1) Regolamento di Giustizia Fibus prevede che *“Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d’ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale “;*
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone all’organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od omissione, nonché dall’intensità dell’atteggiamento psicologico”;*
- i comportamenti denunciati dal direttore di gara di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall’art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deprecabili in considerazione del tempo e del luogo dell’azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara e nei confronti di del direttore di gara stesso, anche se involontariamente, e dell’immotivata intensità dell’atteggiamento psicologico.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata *“9^ Prova Campionato Regionale Emilia/Romagna di 2^ cat.”* svoltasi presso C.S.B. BET STAR CLUB di Modena in data 09.03.2017, riportate dalla direzione di gara nel relativo referto,



denunciano un comportamento non tollerabile da parte dei predetti atleti – con aggressione fisica – di un organo deputato a valutare il buon corretto svolgimento delle competizioni sportive ed alla presenza di molto pubblico.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dagli atleti CARIELLO Antonio e CENTONZE Gianfranco, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico e nei confronti di un organo federale.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte dei Sigg.ri CARIELLO Antonio e CENTONZE Gianfranco nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, i sigg.ri CARIELLO Antonio e CENTONZE Gianfranco hanno contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva [omissis]”*.

Bisogna però tenere in considerazione, ai fini dell’applicazione della sanzione, del comportamento di resipiscenza degli atleti CARIELLO Antonio e CENTONZE Gianfranco che hanno chiesto scusa e, sportivamente, si sono dati la mano.

Pertanto, ritenendo congruo partire da una pena base di mesi due di sospensione, la stessa, si ritiene, debba essere diminuita per le attenuanti ex art. 33 Reg. Giustizia ad una pena finale, per entrambe gli atleti, pari a mesi uno di sospensione

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 29 e 33 del Regolamento di Giustizia Federale;
il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:



- sospende, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., gli atleti CARIELLO Antonio e CENTONZE Gianfranco da ogni attività federale per la durata di mesi 1 (uno);

Comunica che la summenzionata sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.


Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza dei tesserati CARIELLO Antonio e CENTONZE Gianfranco ed alla loro squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 20 marzo 2017

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosso', written over a horizontal line.